

Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2023, n. 16-7558

Decreto legge 39/2009, articolo 11. Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1147 del 4 maggio 2023. Disposizioni per l'attuazione sul territorio regionale.



Seduta N° 400

Adunanza 16 OTTOBRE 2023

Il giorno 16 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 16-7558/2023/XI

OGGETTO:

Decreto legge 39/2009, articolo 11. Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1147 del 4 maggio 2023. Disposizioni per l'attuazione sul territorio regionale.

A relazione di: Gabusi

A relazione dell'Assessore Marco Gabusi,

Premesso che:

- con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*", sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza stessa;
- il Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 e, in particolare, all'articolo 11, ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante;
- con successive Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse per le singole annualità 2010 - 2016;
- con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono state rifinanziate le linee di intervento previste nell'articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39;
- con successiva Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse per le singole annualità 2019 - 2021;

- con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” sono state rifinanziate le linee di intervento previste nell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39.

Dato atto che:

- con la DGR n. 11-13058 del 19/01/2010 e la successiva DGR n. 6-887 del 30/12/2019, è stato aggiornato ed adeguato l’elenco delle zone sismiche del Piemonte, secondo le indicazioni disposte dalla Ordinanza n. 3274/2003 e dalla successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mentre in ultimo con la DGR n. 10-4161 del 26/11/2021, attualmente vigente, sono state aggiornate le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;

- i contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico destinati alla Regione Piemonte di cui alla legge n. 77/2009, per le annualità 2010-2016 e 2019-2021 sono stati gestiti dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Sismico.

Premesso, inoltre, che l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023, di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 39/2009, stabilendo le risorse a livello nazionale relative al rifinanziamento previsto dalla Legge 234/2021 per le annualità 2022-2023, in particolare, prevede il finanziamento delle seguenti azioni:

- all’articolo 2, comma 1, lettera a): azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;

- all’articolo 2, comma 1, lettera b): azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, di proprietà pubblica, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali di recepimento dell’OPCM stessa.

Inoltre la stessa Ordinanza enuclea le seguenti modalità di destinazione delle risorse:

- all’articolo 2, comma 2 le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a) possono essere impegnate per studi di microzonazione sismica e analisi della Condizioni Limite per l’Emergenza nei Comuni, elencati nell’Allegato 7 dell’Ordinanza, nei quali l’accelerazione al suolo “ag”, così come definita dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, sia maggiore o uguale a 0,125g;

- all’articolo 2, comma 5 le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere impegnate per edifici o opere situate nei Comuni, elencati nell’Allegato 7 dell’Ordinanza, nei quali l’accelerazione al suolo “ag”, così come definita dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, sia maggiore o uguale a 0,125g;

- all’articolo 2, comma 6, una somma complessiva non superiore al 2% della quota assegnata per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi;

- all’articolo 4, comma 2, i contributi per azioni di prevenzione non strutturale sono concessi alle Regioni e agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi.

Preso atto che:

- con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1147 del 4 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.2023, i fondi relativi alle annualità 2022-2023 sono stati ripartiti fra le varie regioni ed alla Regione Piemonte sono stati assegnati contributi pari a € 86.175,79 per le azioni di prevenzione non strutturale (lettera a) e pari a € 695.789,75 per azioni di prevenzione

strutturale (lettera b);

- l'importo relativo alle azioni non strutturali (lettera a) deve essere integrato da un cofinanziamento, come indicato all'articolo 4 comma 2 dell'OCDPC n. 978/2023, in misura non inferiore al 25% del costo complessivo degli studi.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, al fine di dare attuazione alla suddetta Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 risulta necessario:

- proseguire le azioni di prevenzione finanziate dall'articolo 11 del decreto legge 39/2009, secondo le modalità previste dalla medesima Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 che stabilisce le risorse, i criteri di utilizzo delle stesse e gli elenchi dei Comuni che possono beneficiare dei finanziamenti;
- approfondire ulteriormente gli aspetti relativi alla pericolosità sismica del territorio regionale attraverso studi di microzonazione sismica di livello 1 e contestuale analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE);
- predisporre le specifiche per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 1 della medesima Ordinanza 978/2023;
- destinare i contributi per interventi strutturali esclusivamente ad interventi di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione di edifici e opere infrastrutturali strategiche di proprietà pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza stessa, al fine di migliorare la sicurezza sismica delle strutture pubbliche caratterizzate da elevata vulnerabilità ed esposizione.

Dato atto, inoltre, che, a tal fine, il Settore Sismico della sopra citata Direzione:

- ha stimato che il cofinanziamento per le azioni non strutturali (lettera a), per un importo non inferiore al 25% del costo complessivo degli studi, è pari ad euro 30.000,00, da assumersi a carico della Regione in continuità con la gestione delle precedenti annualità;
- ha stimato una spesa di € 13.000,00 per collaborazioni specialistiche finalizzate ad attività connesse alla gestione dei contributi, come previsto dall'articolo 2, comma 6, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978/2023);
- ha ipotizzato che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti destinatari dei sopra richiamati finanziamenti non soltanto nella fase finale di gestione e rendicontazione degli stessi, ma anche nelle fasi precedenti di selezione, sia opportuno prevedere, quale strumento più adeguato per tali finalità, una duplice manifestazione di interesse relativa rispettivamente alle azioni di prevenzione non strutturale, articolo 2, comma 1, lettera a) dell'OCDPC n. 978/2023, e alle azioni di prevenzione strutturale, articolo 2, comma 1, lettera b) dell'OCDPC n. 978/2023.
- per le azioni sopra richiamate ha elaborato:
 - l'Allegato A, contenente l'elenco dei Comuni piemontesi che possono beneficiare dei contributi dell'OCDPC 978/2023, come riportato nell'Allegato 7 della stessa Ordinanza;
 - l'Allegato B, riguardante le specifiche per le azioni di prevenzione non strutturale, come stabilito all'art. 5 della stessa Ordinanza;
 - l'Allegato C, riguardante le specifiche per le azioni di prevenzione strutturale, come stabilito all'art. 13 della stessa Ordinanza;
 - l'Allegato D, contenente i criteri per l'individuazione di manifestazione di interesse rivolta ai Comuni potenzialmente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per le azioni di prevenzione non strutturale;
 - l'Allegato E, contenente i criteri per l'individuazione di manifestazione di interesse rivolta ai Comuni potenzialmente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le azioni di prevenzione strutturale.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 39/2009, di istituzione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, ed in attuazione all'Ordinanza del Capo Dipartimento della

Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023, di approvare, come sopra descritti quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli elenchi dei Comuni interessati, le specifiche per le azioni di prevenzione non strutturale, le specifiche per le azioni di prevenzione strutturale, i criteri per l'indizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di prevenzione non strutturale, i criteri per l'indizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di prevenzione strutturale, stabilendo di destinare:

- per le azioni di prevenzione non strutturale (lettera a), € 116.175,79, di cui € 86.175,79, assegnati dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1147 del 4 maggio 2023, e € 30.000,00, quale cofinanziamento regionale;
- per le azioni di prevenzione strutturale (lettera b), € 695.789,75, assegnati dal suddetto Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 1147/2023, di cui € 13.000,00 per collaborazioni specialistiche finalizzate ad attività connesse alla gestione dei contributi.

Visti:

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.
- la L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025".
- la D.G.R. 27 aprile 2023, n. 1 - 6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".
- l' Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023, "Attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77- rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145", in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
- Il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1147 del 4 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.2023, "Ripartizione relativa all'annualità 2022 e-2023 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza 20 maggio 2021, n. 978, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145".
- la L.R. 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025".
- la D.G.R. 03 agosto 2023, n. 17-7391/2023, "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023".

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse finanziarie destinate alla Regione Piemonte dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978/2023 corrispondenti a complessivi € 781.965,54, che sono iscritte alla Missione 09, Programma 0901, del bilancio finanziario gestionale 2023/2025, esercizi 2024 e 2025 della Regione Piemonte e per il cofinanziamento regionale, pari a € 30.000,00, sulle risorse iscritte alla Missione 09, Programma 0901, del bilancio finanziario gestionale 2023/2025, esercizio 2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di disporre, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 39/2009, di istituzione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, ed in attuazione all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023, di approvare, come rispettivamente riportati negli Allegati A, B, C, D ed E, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli elenchi dei Comuni interessati, le specifiche per le azioni di prevenzione non strutturale, le specifiche per le azioni di prevenzione strutturale, i criteri per l'indizione delle manifestazione di interesse per le azioni di prevenzione non strutturale, i criteri per l'indizione delle manifestazione di interesse per le azioni di prevenzione strutturale, stabilendo di destinare:

- per le azioni di prevenzione non strutturale (lettera a), € 116.175,79, di cui € 86.175,79, assegnati dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1147 del 4 maggio 2023, e € 30.000,00, quale cofinanziamento regionale;
- per le azioni di prevenzione strutturale (lettera b), € 695.789,75, assegnati dal suddetto Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 1147/2023, di cui € 13.000,00 per collaborazioni specialistiche finalizzate ad attività connesse alla gestione dei contributi.

di dare atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse finanziarie destinate alla Regione Piemonte dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978/2023 corrispondenti a complessivi € 781.965,54, che sono iscritte alla Missione 09, Programma 0901, del bilancio finanziario gestionale 2023/2025, esercizi 2024 e 2025 della Regione Piemonte e per il cofinanziamento regionale, pari a € 30.000,00, sulle risorse iscritte alla Missione 09, Programma 0901, del bilancio finanziario gestionale 2023/2025, esercizio 2025;

di demandare al Dirigente del Settore Sismico, quale responsabile del procedimento l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7558-2023-All_1-ALLEGATO_A.pdf
2. DGR-7558-2023-All_2-ALLEGATO_B.pdf
3. DGR-7558-2023-All_3-ALLEGATO_C.pdf
4. DGR-7558-2023-All_4-ALLEGATO_D.pdf
5. DGR-7558-2023-All_5-ALLEGATO_E.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 7: elenco dei comuni con $ag \geq 0,125$ g e periodi di classificazione

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
01001011	001	Angrogna	0,134746	1982	
01001025	001	Bibiana	0,134084	1982	
01001026	001	Bobbio Pellice	0,134357	1982	
01001032	001	Borgone Susa	0,130664	2003	
01001035	001	Bricherasio	0,134005	1982	
01001040	001	Bruzolo	0,132916	2003	
01001044	001	Bussoleno	0,134353	2003	
01001049	001	Campiglione Fenile	0,133721	1982	
01001053	001	Cantalupa	0,127855	1982	
01001070	001	Cavour	0,131234	2003	
01001076	001	Chianocco	0,133516	2003	
01001080	001	Chiomonte	0,132686	2003	
01001089	001	Coazze	0,131873	1982	
01001093	001	Condove	0,129711	2003	
01001097	001	Cumiana	0,125784	1982	
01001100	001	Exilles	0,130981	2003	
01001103	001	Fenestrelle	0,134368	1982	
01001110	001	Frossasco	0,127893	1982	
01001111	001	Garzigliana	0,130277	1982	
01001114	001	Giaglione	0,134159	2003	
01001115	001	Giaveno	0,128726	1982	
01001117	001	Gravere	0,134325	2003	
01001122	001	Inverso Pinasca	0,134322	1982	
01001139	001	Luserna San Giovanni	0,13479	1982	
01001140	001	Lusernetta	0,134656	1982	
01001145	001	Massello	0,134066	1982	
01001147	001	Mattie	0,134673	2003	
01001149	001	Meana di Susa	0,134392	2003	
01001154	001	Mompantero	0,134269	2003	
01001157	001	Moncenisio	0,132505	2003	
01001169	001	Novalesa	0,133899	2003	
01001173	001	Osasco	0,130199	1982	
01001184	001	Perosa Argentina	0,134544	1982	
01001186	001	Perrero	0,134734	1982	
01001190	001	Pinasca	0,134411	1982	
01001191	001	Pinerolo	0,132971	1982	
01001198	001	Pomaretto	0,134513	1982	
01001200	001	Porte	0,13378	1982	
01001201	001	Pragelato	0,129936	2003	
01001202	001	Prali	0,133961	1982	
01001204	001	Pramollo	0,134675	1982	
01001205	001	Prarostino	0,133637	1982	
01001222	001	Roletto	0,12901	1982	
01001226	001	Rorà	0,134857	1982	
01001227	001	Roure	0,134765	1982	
01001232	001	Salbertrand	0,126709	2003	

01001234	001	Salza di Pinerolo	0,133714	1982	
01001239	001	San Didero	0,131876	2003	
01001242	001	San Germano Chisone	0,134294	1982	
01001245	001	San Giorio di Susa	0,133678	2003	
01001250	001	San Pietro Val Lemina	0,131894	1982	
01001254	001	San Secondo di Pinerolo	0,133362	1982	
01001256	001	Sant'Antonino di Susa	0,129232	1982	
01001270	001	Susa	0,134474	2003	
01001275	001	Torre Pellice	0,134922	1982	
01001281	001	Usseaux	0,133657	1982	
01001282	001	Usseglio	0,131988	2003	
01001283	001	Vaie	0,125412	2003	
01001291	001	Venaus	0,134151	2003	
01001305	001	Villar Focchiardo	0,132062	1982	
01001306	001	Villar Pellice	0,134717	1982	
01001307	001	Villar Perosa	0,133664	1982	
01004001	004	Acceglio	0,126237	2003	
01004002	004	Aisone	0,148088	2003	
01004005	004	Alto	0,127242	2003	
01004009	004	Bagnolo Piemonte	0,134879	1982	
01004012	004	Barge	0,134623	2003	
01004017	004	Bellino	0,127006	2003	
01004022	004	Bernezzo	0,143128	2003	
01004025	004	Borgo San Dalmazzo	0,145987	2003	
01004028	004	Boves	0,137715	2003	
01004031	004	Briga Alta	0,145345	2003	
01004032	004	Brondello	0,131798	2003	
01004033	004	Brossasco	0,135642	2003	
01004034	004	Busca	0,136541	2003	
01004038	004	Canosio	0,134356	2003	
01004039	004	Caprauna	0,126935	2003	
01004040	004	Caraglio	0,141142	2003	
01004044	004	Cartignano	0,139496	2003	
01004047	004	Casteldelfino	0,132688	2003	
01004053	004	Castelmagno	0,143048	2003	
01004060	004	Celle di Macra	0,139621	2003	
01004064	004	Cervasca	0,139178	2003	
01004075	004	Costigliole Saluzzo	0,126369	2003	
01004077	004	Crissolo	0,134768	2003	
01004078	004	Cuneo	0,135482	2003	
01004079	004	Demonte	0,14935	2003	
01004082	004	Dronero	0,140177	2003	
01004083	004	Elva	0,133372	2003	
01004084	004	Entracque	0,150281	2003	
01004085	004	Envie	0,132731	2003	
01004092	004	Frassinò	0,136766	2003	
01004093	004	Gaiola	0,147429	2003	
01004094	004	Gambasca	0,133827	2003	
01004103	004	Isasca	0,13407	2003	
01004110	004	Limone Piemonte	0,146301	2003	
01004112	004	Macra	0,137892	2003	
01004119	004	Marmora	0,13663	2003	
01004121	004	Martiniana Po	0,133438	2003	

01004122	004	Melle	0,136781	2003	
01004123	004	Moiola	0,148622	2003	
01004138	004	Montemале di Cuneo	0,140167	2003	
01004139	004	Monterosso Grana	0,145953	2003	
01004154	004	Oncino	0,134987	2003	
01004155	004	Ormea	0,129283	2003	
01004156	004	Ostana	0,134917	2003	
01004157	004	Paesana	0,135137	2003	
01004158	004	Pagno	0,129852	2003	
01004166	004	Piasco	0,130741	2003	
01004167	004	Pietraporzio	0,129196	2003	
01004172	004	Pontechianale	0,12949	2003	
01004173	004	Pradleves	0,143232	2003	
01004174	004	Prazzo	0,131965	2003	
01004180	004	Revello	0,133056	2003	
01004181	004	Rifreddo	0,133712	2003	
01004182	004	Rittana	0,145607	2003	
01004183	004	Roaschia	0,149145	2003	
01004185	004	Robilante	0,143182	2003	
01004187	004	Roccabruna	0,139154	2003	
01004191	004	Roccasparvera	0,145658	2003	
01004192	004	Roccavione	0,146783	2003	
01004197	004	Rossana	0,135386	2003	
01004203	004	Saluzzo	0,127759	2003	
01004204	004	Sambuco	0,133384	2003	
01004205	004	Sampeyre	0,136519	2003	
01004207	004	San Damiano Macra	0,14045	2003	
01004209	004	Sanfront	0,134925	2003	
01004224	004	Stroppo	0,13689	2003	
01004233	004	Valdieri	0,150219	2003	
01004234	004	Valgrana	0,141966	2003	
01004235	004	Valloriate	0,148962	2003	
01004237	004	Venasca	0,135228	2003	
01004239	004	Vernante	0,148765	2003	
01004240	004	Verzuolo	0,127741	2003	
01004243	004	Vignolo	0,141112	2003	
01004247	004	Villar San Costanzo	0,137435	2003	
01004248	004	Vinadio	0,14491	2003	
01103006	103	Baceno	0,13094	2003	
01103067	103	Trasquera	0,125008	2003	
01103071	103	Varzo	0,132566	2003	
03016001	016	Adrara San Martino	0,130477	2003	
03016002	016	Adrara San Rocco	0,126765	2003	
03016018	016	Bagnatica	0,127803	2003	
03016028	016	Bolgare	0,131378	2003	
03016043	016	Calcinate	0,130771	2003	
03016044	016	Calcio	0,132318	1984	
03016055	016	Carobbio degli Angeli	0,129427	2003	
03016062	016	Castelli Calepio	0,134339	2003	
03016066	016	Cavernago	0,128902	2003	
03016069	016	Cenate Sotto	0,126184	2003	
03016073	016	Chiuduno	0,132439	2003	
03016076	016	Civate al Piano	0,132273	2003	

ALLEGATO B

OCDPC 978/2023_ ART. 2, COMMA 1, LETTERA a

Specifiche per le azioni di prevenzione non strutturale: realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica ed analisi della Condizione Limite per l’Emergenza.

1. Criteri per l’individuazione dei territori e ripartizione dei costi

I contributi previsti all’OCDPC 978/2023 possono essere destinati a studi sui territori comunali caratterizzati da una pericolosità sismica di base “ag” superiore a 0,125g, il cui elenco è contenuto nell’Allegato 7 alla stessa Ordinanza e nell’allegato A alla presente deliberazione e comprende per il Piemonte 140 Comuni, distribuiti in massima parte nella Provincia di Cuneo e nella Città Metropolitana di Torino ed in subordine nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

I Comuni che rientrano nell’elenco dell’Allegato A alla presente DGR e non dispongono ancora di uno studio di microzonazione sismica e non hanno avviato richieste di contributo regionale per gli stessi scopi ai sensi della L.R. 24/96, possono richiedere i contributi previsti dall’OCDPC 978/2023 accedendo ad una manifestazione d’interesse che verrà attivata sul sito web regionale e notificata ai Comuni ubicati nei territori di cui all’Allegato A.

Per partecipare al bando i Comuni devono disporre di un Piano di Protezione Civile o Piano di Emergenza e di un PRGC adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) o comunque di un quadro del dissesto condiviso con le strutture tecniche regionali.

I territori su cui realizzare studi di MS di livello 1 ed associata analisi della CLE saranno individuati dalla Regione tenendo conto dei criteri già utilizzati per l’individuazione dei territori da sottoporre agli studi in attuazione delle Ordinanze relative alle precedenti programmazioni (2010-2016 e 2019-2021) vale a dire in base alla rilevanza socio-economica delle aree, con particolare riferimento alla popolazione residente (dati ISTAT 2011).

In base alle candidature ricevute verrà predisposto e approvato, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, l’elenco dei Comuni ammessi ai contributi.

Le risorse verranno assegnate ai singoli Comuni tenendo conto delle indicazioni contenute all’art. 6, tabella 1 dell’Ordinanza 978/2023, che fissa gli importi massimi dei contributi derivanti dai finanziamenti nazionali per l’esecuzione degli studi di MS e dell’analisi della CLE, stabiliti in base alle fasce di popolazione.

Si sottolinea che la quota di cofinanziamento di importo non inferiore al 25% del costo degli studi prevista a carico di Regione e Enti Locali ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’OCDPC 978/2023 anche per questa programmazione, come per le precedenti, viene assunta a carico dall’Amministrazione regionale e pertanto senza oneri per i Comuni e che gli importi assegnati ai Comuni si intendono onnicomprensivi per la realizzazione di tutti gli studi e non sono soggetti a ribasso.

2. Criteri per l’individuazione delle aree di applicazione degli studi

In analogia a quanto previsto dalla precedente programmazione, l’OCDPC 978/2023 stabilisce che gli studi di microzonazione sismica sono da effettuarsi nelle aree per le quali le condizioni normative consentono o prevedono l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, o la loro potenziale trasformazione a tali fini, o prevedono l’uso ai fini di protezione civile: tali aree saranno definite di concerto con gli Enti Locali interessati.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, dell’OCDPC 978/2023 sono escluse dall’esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

- a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza in argomento;
- b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
- c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l’assetto idrogeologico (PAI).

Le indagini di microzonazione sismica non sono necessarie nelle aree caratterizzate dalla presenza di manufatti di classe d'uso "I", ai sensi del punto 2.4.2 del DM 17.01.2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruizione delle aree stesse.

3. Soggetti realizzatori e cronoprogramma

I comuni individuati quali beneficiari dei finanziamenti (contributo statale e cofinanziamento regionale) per la realizzazione degli studi di MS e dell'analisi della CLE provvedono, entro 60 giorni dall'approvazione dell'atto regionale di assegnazione delle risorse, alla selezione dei Soggetti Realizzatori tra figure professionali di comprovata esperienza e capacità di lavoro, dimostrata da evidenze curriculari e precedenti attività tecnico-scientifiche a carattere pubblico.

A tal proposito si ritiene possano costituire titoli preferenziali, tra gli altri:

- avere già realizzato studi di MS e/o analisi della CLE;
- la conoscenza e l'applicazione degli standard nazionali di rappresentazione e archiviazione informatica per studi di MS e/o analisi della CLE;
- esperienza nell'utilizzo di strumenti GIS.

Ulteriori elementi di valutazione per l'affidamento degli incarichi per gli studi MS potranno essere derivati in base al programma di indagini predisposto dai soggetti interessati.

A conclusione delle operazioni di valutazione delle candidature, i Comuni provvedono con proprie disposizioni all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi e delle normative di riferimento nazionale e/o regionale, dandone comunicazione via PEC al Settore Sismico della Regione.

Per la realizzazione degli Studi di MS di Livello 1 è obbligatoria la figura Professionale del Geologo, mentre per l'esecuzione delle analisi della CLE sono considerate figure Professionali di riferimento gli esperti in Pianificazione urbanistica e/o Pianificazione dell'emergenza (Ingegnere o Architetto); nel caso di affidamento ad un unico soggetto, è comunque necessario che le elaborazioni vengano sottoscritte, per le rispettive competenze, dalle figure professionali sopra individuate.

Della scelta del Professionista ne risponde direttamente il Beneficiario.

Gli Enti Locali sono tenuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dell'OCDPC 978/2023 a favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio di loro competenza, fornendo tutti i dati utili agli studi.

Analogamente la Regione rende disponibili tutte le informazioni significative provenienti dalle proprie banche dati tematiche.

La Regione fornisce inoltre supporto sugli aspetti:

- metodologici (applicazione ICMS 2008 e successivi indirizzi tecnici, Linee Guida, Standard);
- operativi (modalità di raccolta dati, valutazione del quadro conoscitivo, programmazione di indagini, sintesi e presentazione dei risultati);
- di rappresentazione ed informatizzazione dei dati.

Entro 240 giorni dalla data di assegnazione dell'incarico gli studi dovranno essere conclusi dai Soggetti Realizzatori e trasmessi alla Regione che, verificata la completezza e correttezza formale degli elaborati, provvederà all'invio degli stessi alla Commissione Tecnica istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile, secondo i disposti dell'articolo 5 dell'OCDPC 978/2023.

Il Beneficiario e il Soggetto Realizzatore si impegnano all'osservanza delle condizioni contenute nelle presenti specifiche portando a compimento le attività nei tempi e modalità definite nel presente documento e sono ritenuti responsabili, in relazione ai rispettivi ruoli, di eventuali ritardi o inadempienze.

4. Modalità di erogazione dei finanziamenti

A seguito del ricevimento degli studi da parte dei Comuni, e previa verifica preliminare della completezza e congruenza delle elaborazioni, la Regione provvede alla liquidazione di una quota del contributo pari al 60% dell'importo totale assegnato.

Il saldo (pari al 40% dell'importo totale assegnato) avviene a seguito della certificazione di conformità rilasciata dalla Regione sulla base del parere formulato dalla CT, così come previsto dal comma 7 dell'art. 5 dell'OCDPC 978/2023.

5. Modalità tecniche di esecuzione

5.1 Studi di Microzonazione Sismica

Lo strumento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli ICMS 2008 e dai *Contributi per l'aggiornamento degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"*, pubblicati come supplemento al n. 2-2011 della rivista "Ingegneria Sismica" (di seguito Aggiornamenti ICMS 2011), reperibili rispettivamente agli indirizzi:

<https://www.protezionecivile.gov.it/it/pubblicazione/indirizzi-e-criteri-la-microzonazione-sismica>

<https://www.protezionecivile.gov.it/en/pubblicazione/contributi-laggiornamento-degli-indirizzi-e-criteri-la-microzonazione-sismica-0>

Risultano inoltre disponibili criteri tecnici per approfondimenti relativi a situazioni di instabilità cosismica ed in particolare:

- *Linee guida per la gestione del territorio interessato da Faglie Attive e Capaci (FAC)*

<http://governancerischio.protezionecivile.gov.it/documents/20182/206005/MS+Linee+Guida+Faglie+Attive+e+Capaci/48b6a905-df3b-4212-a618-651c4771d5c9>

- *Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR)*

<https://rischi.protezionecivile.it/static/aa51b60b2a616e0e0f49039f9e31839d/linee-guida-la-gestione-del-territorio-aree-interessate-da-instabilita-di-versante-cosismiche.pdf>

- *Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione (LQ)*

<https://rischi.protezionecivile.it/static/2d6aec4cd40798596dc0ffd9cb06a293/linee-guida-la-gestione-del-territorio-aree-interessate-da-fenomeni-di-liquefazione.pdf>

con i relativi Allegati.

In accordo con le indicazioni contenute alla sezione 1.6.3.1 degli ICMS, gli studi di Livello 1 dovranno essere sviluppati secondo lo schema della Tabella 2 di seguito riportata.

INDAGINI MINIME	<ul style="list-style-type: none"> Raccolta di tutti i dati pregressi: rilievi geologici, geomorfologici e geologico-tecnici, sondaggi, indagini geofisiche
	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamenti geologici di controllo sul terreno
INDAGINI INTEGRATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Misure della frequenza naturale del sito con tecniche passive o attive a stazione singola (<i>tipo HVSR</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> Indagini geofisiche economiche (<i>tipo MASW</i>)
METODO DI PROCESSO	<ul style="list-style-type: none"> Nuovi Rilievi, Rilettura e Sintesi dei dati e delle cartografie disponibili
PRODOTTI FINALI	<ul style="list-style-type: none"> Carta Geologico - Tecnica
	<ul style="list-style-type: none"> Carta delle Indagini
	<ul style="list-style-type: none"> Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica
	<ul style="list-style-type: none"> Relazione illustrativa comprensiva delle indagini svolte

Tabella 2 - Sintesi delle indagini, elaborazioni e risultati per il Livello 1 di MS.

I prodotti cartografici finali dovranno essere realizzati, in linea generale, con dettaglio non inferiore alla scala 1:10.000, utilizzando le basi topografiche più aggiornate della [BDTRE](#).

Le cartografie, le banche dati associate e gli elaborati descrittivi dovranno essere predisposti in coerenza con gli standard definiti dalla Commissione Tecnica sopra citata, così da costituire livelli informativi che potranno successivamente essere sottoposti ad integrazione ed aggiornamento.

In particolare si dovrà fare riferimento ai documenti di riferimento più aggiornati, ed in particolare:

- “Microzonazione Sismica - Standard di rappresentazione e archiviazione informatica” – vers. 4.2” <https://www.centromicrozonazioneisismica.it/it/download/send/38-standardms-42/98-standardms-4-2>
- “Chiarimenti e raccomandazioni per i soggetti realizzatori degli studi di MS” <https://rischi.protezionecivile.it/static/139a9e0fd214dd7d828a44188884648e/chiarimenti-e-raccomandazioni-i-soggetti-realizzatori-di-studi-di-ms.pdf>

Per la realizzazione degli studi si consiglia l'utilizzo del **plugin MzSTools**, recentemente realizzato in ambiente QGIS, <https://plugins.qgis.org/plugins/MzSTools/> dal Laboratorio GIS dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) del CNR di Roma, che restituisce gli studi di MS secondo gli standard di archiviazione approvati dalla CT.

Si segnala, ancora, che siti della Protezione Civile e del Centro di microzonazione sismica mettono inoltre a disposizione ulteriori strumenti operativi, quali l'applicativo “SoftMS” per facilitare l'inserimento, da parte del soggetto realizzatore, dei dati alfanumerici dei siti, delle indagini e dei parametri delle indagini.

<https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/standard-di-rappresentazione-e-archiviazione-informatica-degli-studi-di-ms>,
<https://www.centromicrozonazioneisismica.it/it/download/category/38-standardms-42>,

5.2 Analisi della CLE

L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene sviluppata a partire dai dati contenuti nel Piano Comunale di Protezione Civile o nel Piano per l'Emergenza vigenti e comporta:

- a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
- b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e connessione con il contesto territoriale degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
- c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e connessione o con le aree di emergenza.

In base alle indicazioni dei documenti di riferimento citati nel seguito, i prodotti richiesti sono sintetizzati nella Tabella 3.

PRODOTTI FINALI	Carta degli elementi per l'analisi della CLE (cartografie di inquadramento generale e stralci di dettaglio)
	Schede
	Relazione Illustrativa

Tabella 3 - Sintesi dei prodotti richiesti per l'analisi CLE.

Analogamente agli studi di MS, le cartografie e gli archivi contenenti i dati alfanumerici delle schede dell'analisi della CLE dovranno essere restituiti secondo gli standard predisposti dalla Commissione Tecnica in modo da costituire livelli informativi che potranno successivamente essere sottoposti ad integrazione ed aggiornamento.

Nello specifico si dovrà fare riferimento ai documenti disponibili alla data dell'avvio degli studi sul sito della Protezione Civile nazionale all'indirizzo <https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/standard-di-rappresentazione-e-archiviazione-informatica-dell-analisi-della-cle> ed in particolare:

- “Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE) – Istruzioni per la compilazione delle schede- vers. 3.0”

- “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica - Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) - vers. 3.0.1”
- “Manuale per l’analisi della Condizione Limite per l’emergenza (CLE) dell’insediamento urbano – vers. 1.1”
<http://governancerischio.protezionecivile.gov.it/documents/20182/206005/CLE+Manuale+Analisi/d09dc05c-ce81-4d94-9222-5ba98a2bba15>

All’indirizzo <https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/standard-di-rappresentazione-e-archiviazione-informatica-dell-analisi-della-cle> sono inoltre disponibili ulteriori strumenti operativi, quali l’applicativo “SoftCLE” per facilitare la compilazione, da parte del Soggetto Realizzatore, delle schede previste dall’analisi della CLE, secondo gli standard di archiviazione approvati dalla CT, e strutture di archiviazione dei dati da utilizzarsi con tecniche GIS.

5.3 Prodotti

I prodotti finali, da realizzare secondo i formati previsti dagli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica predisposti dalla CT nella versione disponibile all’avvio delle attività, dovranno essere forniti in formato digitale secondo la struttura dati prevista dagli standard, comprensivi delle banche dati.

6. Procedure di indirizzo, controllo e validazione

La Regione organizza specifici incontri con i Soggetti Realizzatori individuati dalle Amministrazioni finalizzati al coordinamento delle attività, all’indirizzo degli studi e delle indagini e al controllo dei risultati.

A tale scopo la Regione può eventualmente avvalersi del supporto di enti accademici o istituti di ricerca, come già avvenuto in occasione dell’OCDPC 780/2021, da attivarsi attraverso specifici rapporti di collaborazione.

A seguito del ricevimento degli elaborati finali da parte dei comuni individuati quali beneficiari dei contributi, la Regione verifica che siano state rispettate le specifiche definite dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative, le disposizioni previste dagli Standard di riferimento nonché le ulteriori indicazioni regionali, e trasmette alla Commissione Tecnica gli elaborati finali.

La Commissione Tecnica può chiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi trasmessi dalla Regione, che è tenuta a fornire un riscontro entro un periodo indicativo di 30 giorni, attraverso il coinvolgimento del Soggetto Realizzatore.

La Regione, acquisito il parere della Commissione Tecnica, approva in via definitiva gli studi effettuati e certifica il rispetto delle specifiche definite dagli ICMS 2008 e successive Linee Guida integrative, nonché delle indicazioni regionali, redigendo un certificato di conformità che viene trasmesso ai comuni interessati unitamente alle indicazioni sulla modalità di recepimento degli stessi studi negli strumenti di pianificazione e dell’emergenza.

7. Rapporti con la Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica

La Regione gestisce i rapporti con la Commissione Tecnica istituita ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM 3907/2010 per quanto riguarda gli adempimenti previsti all’art. 5 dell’Ordinanza 978/2023.

I Soggetti Realizzatori sono tenuti a fornire la disponibilità ad affiancare la Regione dal punto di vista tecnico, nel caso di chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi richiesti dalla CT.

8. Recepimento degli studi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell’emergenza

Gli studi di MS dovranno essere recepiti dalle amministrazioni comunali con propria presa d’atto, all’interno della quale dovranno essere espressamente richiamati i seguenti adempimenti:

- acquisizione degli studi di MS come parte integrante dei documenti di pianificazione in occasione di successiva Variante generale o strutturale, di carattere non obbligatorio, al PRGC. In caso di revisione degli studi geologici di supporto allo strumento urbanistico

generale, andrà verificato se gli studi di MS risultino adeguati rispetto al nuovo stato delle conoscenze, provvedendo al loro eventuale aggiornamento;

- le risultanze degli studi dovranno essere tenute in conto, quale elemento conoscitivo di riferimento, nella predisposizione di Varianti strutturali o semplificate che riguardino le aree oggetto di MS.

Analogamente, le analisi della Condizione limite per l'Emergenza dovranno essere recepite dalle amministrazioni comunali con propria presa d'atto, all'interno della quale dovrà essere espressamente richiamato che:

- le analisi vengono acquisite come elemento conoscitivo di supporto al Piano Comunale di Protezione Civile (o Piano per l'Emergenza) e dovranno essere tenute in conto nell'ambito dell'elaborazione di successive Varianti urbanistiche;
- le analisi dovranno essere integrate all'interno degli strumenti di pianificazione dell'emergenza in occasione di successiva revisione di carattere non obbligatorio al Piano Comunale di Protezione Civile (o Piano per l'Emergenza).

ALLEGATO C

OCDPC 978/2023_ ART. 2 COMMA 1 LETTERA b

Specifiche per le azioni di prevenzione strutturale: realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia di proprietà pubblica.

1. Azioni di prevenzione strutturale

I contributi previsti dall'OCDPC 978/2023 sono destinati ad interventi di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia di proprietà pubblica.

Gli interventi di miglioramento sismico, ai sensi dell'art. 16 dell'OCDPC 978/2023, devono avere una valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento e devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, richiamati e definiti anche nell'art. 17, comma 2, dell'OCDPC 978/2023, sono quelli relativi alla Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici e solamente quello relativo allo Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.

Gli interventi devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 16 dell'OCDPC 978/2023, qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzione di intervento di cui all'art. 15 dell'OCDPC 978/2023, si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzione di intervento di cui all'art. 15 dell'OCDPC 978/2023, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzione di intervento di cui all'art. 15 dell'OCDPC 978/2023, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.

Ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC 978/2023 è consentita anche la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14 dell'OCDPC 978/2023. Nei casi di edifici di interesse storico vincolati, ai sensi del decreto legislativo del 22/01/2004 n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non sia più ospitate funzioni strategiche o rilevanti come definito dall'art. 2 comma 3, dell'OPCM 20/03/2003 n. 3274 e alle delibere regionali in materia di proprietà pubblica.

2. Criteri per l'individuazione dei beneficiari

I contributi previsti dall'OCDPC 978/2023 possono essere destinati ad edifici o opere situati in comuni caratterizzati da una pericolosità sismica di base "ag" superiore a 0,125g, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 7 alla stessa Ordinanza e nell'allegato A alla presente deliberazione e comprende per il Piemonte 140 Comuni, distribuiti in massima parte nella Provincia di Cuneo e nella Città Metropolitana di Torino ed in subordine nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Gli edifici oggetto di intervento devono essere di interesse strategico e le opere infrastrutturali devono essere funzionali durante gli eventi sismici e assumere rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia di proprietà pubblica.

Ai sensi dell'art. 17 dell'OCDPC 978/2023, i contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che:

- siano collabenti;
- non abbiano funzione strategica definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;
- ricadano in area a rischio idrogeologico in zona R4;

fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione, secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'OCDPC 978/2023.

Inoltre sempre ai sensi dell'art. 17 dell'OCDPC 978/2023, i contributi non possono essere destinati ad opere ed edifici che:

- usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- siano realizzati dopo il 1984 o che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole o che gli interventi siano in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Il Settore Sismico pubblicherà una manifestazione di interesse e la notificherà agli Enti Locali ubicati nei territori di cui all'Allegato A.

In base alle candidature ricevute verrà predisposto e approvato l'elenco degli interventi, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, adottando i seguenti criteri di priorità:

a) Numero di persone presenti (ai sensi dell'allegato 1 dell'OCDPC 978/2023):

< 50	punti 0
50 <= x < 100	punti 1
100 <= x < 150	punti 2
150 <= x < 200	punti 3
> = 200	punti 4

b) Edificio strategico (art. 17, comma 4, dell'OCDPC 978/2023):

Edificio o opera infrastrutturale strategica individuato nel piano di protezione civile	punti 1
Edificio strategico individuato nel piano di protezione civile come COM/COC	punti 2
Edificio strategico individuato nella CLE (ai sensi dell'art. 14, dell'OCDPC 978/2023)	punti 3

c) Indice di rischio (art. 17, comma 2, dell'OCDPC 978/2023):

$0,6 < \alpha < 0,8$	punti 2
$0,4 < \alpha \leq 0,6$	punti 3
$0,2 < \alpha \leq 0,4$	punti 4
$\alpha \leq 0,2$	punti 5

d) Livello di progettazione (art. 17, comma 1, dell'OCDPC 978/2023):

Esecutivo	punti 3
Definitivo	punti 2

Nel caso di parità di punteggio verrà data priorità nella graduatoria alle strutture ubicate nei comuni con maggiore popolazione.

Il contributo concesso é pari ad una quota del costo convenzionale dell'intervento (stabilito dall'art. 15 dell'OCDPC 978/2023) e lo stesso contributo dipende dall'esito della verifica tecnica espresso in termini di rapporto capacità e domanda sia allo SLV (α SLV) che allo SLD (α SLD) secondo i seguenti criteri (stabiliti dall'art. 17 dell'OCDPC 978/2023):

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380-400\alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

dove per α si intende il minore fra α SLD e α SLV nel caso di edifici, o comunque α SLV qualora α SLD non fosse disponibile ovvero sempre α SLV nel caso di opere infrastrutturali.

Il costo convenzionale comprende anche i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali oltre all'IVA (art. 15 dell'OCDPC 978/2023).

3. Cronoprogramma, tempistiche ed erogazione dei contributi

Le tempistiche per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978/2023 saranno le seguenti a partire dalla data di pubblicazione della determina di assegnazione delle risorse:

- entro 4 mesi: comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento con il relativo importo e del Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003;
- entro 1 anno: avvio dei lavori. A seguito della comunicazione del deposito del progetto strutturale, ai sensi delle norme vigenti, corredata dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori e della presentazione della documentazione per l'acconto è prevista l'erogazione di un importo corrispondente al 70% del finanziamento assegnato;
- entro 3 anni: a seguito del completamento dei lavori e della presentazione della documentazione per il saldo finale è prevista l'erogazione di un importo corrispondente al saldo.

ALLEGATO D

**Criteri per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta ai Comuni potenzialmente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per le azioni di prevenzione non strutturale:
realizzazione di studi di Microzonazione Sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza nell'ambito dell'OCDPC 978/2023.**

1. PREMESSE

Il presente documento disciplina i criteri per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta alle amministrazioni comunali potenzialmente beneficiarie dei contributi, con l'obiettivo di raccogliere le adesioni al programma di azioni non strutturali finanziabili ai sensi dell'OCDPC n. 978/2023.

2. CONTESTO NORMATIVO

Con il Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 e, in particolare, con l'art. 11, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante; tali linee di intervento sono state successivamente rifinanziate con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (annualità 2019-2021) e con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, (annualità 2022-2024).

L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023, di attuazione della Legge n. 77/2009, stabilendo le risorse a livello nazionale per le annualità 2022-2023, in particolare, prevede anche il finanziamento della seguente azione:

- all'articolo 2, comma 1, lettera a): azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza.

3. AMBITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Si prevede di indire una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi elencati nell'allegato A che soddisfano i seguenti requisiti:

- non dispongono ancora di uno studio di microzonazione sismica;
- non hanno avviato richieste di contributo regionale per gli stessi scopi ai sensi della L.R. 24/96;
- dispongono di un Piano di Protezione Civile o Piano di Emergenza;
- dispongono di un PRGC adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) o comunque di un quadro del dissesto condiviso con le strutture tecniche regionali.

4. RISORSE FINANZIARIE

Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 04 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.2023, alla Regione Piemonte sono stati assegnati contributi pari a € 86.175,79 per le azioni di prevenzione non strutturale, integrati da fondi derivanti da cofinanziamento obbligatorio per un importo non inferiore al 25% dei costi complessivi degli studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) stabiliti in € 30.000,00 a carico della Regione.

Le risorse verranno assegnate ai singoli Comuni tenendo conto delle indicazioni contenute all'art. 6, tabella 1 dell'Ordinanza 978/2023, che fissa gli importi massimi dei contributi derivanti dai finanziamenti nazionali per l'esecuzione degli studi di MS e dell'analisi della CLE, stabiliti in base alle fasce di popolazione.

La quota di cofinanziamento prevista a carico di Regione e Enti Locali ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC 978/2023 anche per questa programmazione, come per le precedenti, viene assunta a carico dall'Amministrazione regionale e pertanto senza oneri per i Comuni.

Gli importi assegnati ai Comuni si intendono onnicomprensivi per la realizzazione di tutti gli studi e non sono soggetti a ribasso.

5. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, cui compete la definizione, nell'ambito della manifestazione d'interesse, delle modalità operative e delle tempistiche delle procedure.

Termine ultimo per la presentazione delle adesioni per la manifestazione di interesse: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale dell'Avviso.

La graduatoria delle adesioni pervenute sarà definita dal Settore Sismico utilizzando il criterio della rilevanza socio-economica delle aree, con particolare riferimento alla popolazione residente nei Comuni (dati censimento ISTAT), analogamente a quanto disposto per l'attuazione delle Ordinanze relative alle precedenti programmazioni (2010-2016 e 2019-2021).

In base alle candidature ricevute verrà predisposto e approvato, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, l'elenco dei Comuni ammessi ai contributi.

I contributi saranno erogati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato B.

6. VALIDITÀ DELLE FUTURE GRADUATORIE

La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente per l'attuazione dell'Ordinanza 978/2023.

ALLEGATO E

Criteri per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta ai potenziali beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'OCDPC 978/2023 per le azioni di prevenzione strutturale:

realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia di proprietà pubblica.

1. PREMESSE

Il presente documento disciplina i criteri per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta ai potenziali beneficiari dei contributi, con l'obiettivo di raccogliere le adesioni al programma di azioni strutturali finanziabili ai sensi dell'OCDPC n. 978/2023.

2. CONTESTO NORMATIVO

Con il Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 e, in particolare, con l'art. 11, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante; tali linee di intervento sono state successivamente rifinanziate con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (annualità 2019-2021) e con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, (annualità 2022-2024).

L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023, di attuazione della Legge n. 77/2009, stabilendo le risorse a livello nazionale per le annualità 2022-2023, in particolare, prevede anche il finanziamento della seguente azione:

- all'articolo 2, comma 1, lettera b): azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, di proprietà pubblica, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali di recepimento dell'OPCM stessa.

La DRG contenente le disposizioni sul territorio regionale dell'OCDPC 978/2023 stabilisce di promuovere gli interventi di strutturali di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia di proprietà pubblica.

3. AMBITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Si prevede di indire una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi elencati nell'allegato A dell'OCDPC n. 978/2023 i cui edifici strategici e opere non presentino le seguenti condizioni:

- siano collabenti;
- non abbiano funzione strategica definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;
- ricadano in area a rischio idrogeologico in zona R4;

fatti salti gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'OCDPC 978/2023.

Inoltre sempre ai sensi dell'art. 17 dell'OCDPC 978/2023, i contributi non possono essere destinati ad opere ed edifici che:

- usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- siano realizzati dopo il 1984 o che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole o che gli interventi siano in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Gli edifici oggetto di intervento devono essere di interesse strategico e le opere infrastrutturali devono essere funzionali durante gli eventi sismici e assumere rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia di proprietà pubblica.

4. RISORSE FINANZIARIE

Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 04 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.2023, alla Regione Piemonte sono stati assegnati contributi pari a € **682.789,75** per le azioni di prevenzione strutturale.

5. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, cui compete la definizione, nell'ambito della manifestazione d'interesse, delle modalità operative e delle tempistiche delle procedure.

Termine ultimo per la presentazione delle adesioni per la manifestazione di interesse: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale dell'Avviso.

In base alle candidature ricevute verrà predisposto e approvato l'elenco degli interventi, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, adottando per la graduatoria i criteri contenuti nell'Allegato C.

I contributi saranno erogati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato C.

6. VALIDITÀ DELLE FUTURE GRADUATORIE

La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente per l'attuazione dell'Ordinanza 978 / 2023.